

L.R. 20 maggio 2021, n. 5: “Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali” – Oggetto assembleare n. 2971/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 12 maggio 2021**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale n. 5 del 2021 si propone l'obiettivo di semplificazione del sistema normativo della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

E' composto di 22 articoli e si divide in due Capi, oltre ad un Allegato A recante l'elenco delle leggi regionali e delle disposizioni legislative regionali abrogate.

Capo I – Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali (articoli 1 e 2)

L'articolo 1 esplicita le finalità e del progetto di legge, nell'ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

L'articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Le suddette norme del Capo I non comportano, per il loro carattere generico e metodologico, nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Capo II – Disposizioni di adeguamento normativo (articoli 3-22)

L'articolo 3 contiene modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980 aventi carattere di puro adeguamento normativo conseguente all'abrogazione, disposta dalla presente progetto, della legge regionale n. 12 del 1977, superata in quanto appunto sostituita, con riguardo alla procedure richiamate, dalla legge regionale n. 29 del 1985.

Non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Gli articoli 4 e 5 riguardano modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 aventi carattere di adeguamento normativo e di riordino della disciplina in materia di programmazione di interventi sulla rete delle strade di interesse regionale.

Non comportano nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 6 introduce due commi all'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 2003, con il fine di agevolare l'autosufficienza, l'integrazione e l'autonomia nella mobilità delle persone disabili, in coerenza con la ratio e l'interpretazione estensiva rese nel

parere n. 1567/2016 reso dal Ministero dei Trasporti in materia di rilascio di “contrassegno invalidi”.

In materia di disabilità, il complesso normativo di tutela prevede che in presenza di determinati requisiti soggettivi della persona diversamente abile e di precise caratteristiche oggettive dei veicoli, l'ordinamento assicuri agevolazioni in materia fiscale.

Mentre nel caso di certificata gravità della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 nulla quaestio (alla luce del vigente articolo 14 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30 che dispone che rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica), nella fattispecie di “ridotte o impedito capacità motorie permanenti” siamo in presenza di disabili non riconosciuti gravi.

La legge n. 449 del 1997– anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze prima con circolare n. 30/E del 27/01/1998 e successivamente con Circolare n. 186 del 15/07/1998 - prevede che, nel caso in cui non sia riconosciuta la gravità, quindi per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Le citate circolari tuttavia non fanno alcun riferimento alle disabilità agli arti superiori.

Il Parere n. 1567 del 11 marzo 2016, reso dal Ministero dei Trasporti in materia di rilascio di “contrassegno invalidi”, normato dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), evidenziando che l'art. 381 citato non fa esplicito riferimento agli arti inferiori, né al tipo di patologia, ritiene che lo stesso non debba essere interpretato in senso restrittivo, e che il rilascio del contrassegno non sia strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori. In sostanza, il MIT propende quindi per una interpretazione più estensiva della norma: il contrassegno può essere rilasciato anche a persone affette da invalidità agli arti superiori, laddove venga dimostrato che tale menomazione - certificata da un ufficio medico-legale ASL - renda difficoltosa la loro autonomia nella mobilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, per la sua evidente natura di chiarimento rispetto al contenuto di una norma statale non chiara, abbracciandone l'interpretazione estensiva sulla base delle indicazioni ministeriali, l'articolo 6 non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

Gli articoli 7 e 8, intervenendo su alcune disposizioni della legge regionale n. 2 del 2004, introducono alcune limitate modifiche riguardo ai criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per la montagna. In particolare, la nuova norma prevede la possibilità della diretta attribuzione di tali risorse, fino al loro totale

ammontare, alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale. Per le somme non destinate a tale finalità, si applica il criterio per cui, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, lettera b), che confluiscono nel Fondo regionale per la montagna, il riparto è attuato mediante il Programma regionale per la montagna.

L'eventuale parte restante delle risorse statali va quindi a confluire completamente nel fondo regionale. Si prevede peraltro la possibilità (e non il vincolo come nel regime ora vigente) che un massimo del 20% del Fondo nazionale sia invece destinato al riassetto idrogeologico.

Di conseguenza, poiché gli articoli 7 e 8 si limitano a prevedere una diversa finalizzazione delle risorse statali e regionali già esistenti destinate alla montagna. Le suddette disposizioni non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 intervengono a modificare alcune disposizioni della legge regionale n. 23 del 2004.

L'articolo 9 riconduce la sanzione pecuniaria per opere eseguite in lieve difformità rispettivamente dalla CILA e dalla SCIA al minimo edittale (di 516 euro) previsto dalla normativa statale.

L'articolo 10 corregge un errore materiale e richiama il generale potere di vigilanza e controllo sull'attività edilizia.

Gli articoli 11 e 12 riguardano alcuni adempimenti procedurali in materia di titoli in sanatoria (permesso di costruire e SCIA).

L'articolo 13 riguarda alcuni adempimenti procedurali in materia di accordi per concordare le modalità della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi.

Le suddette modifiche delle disposizioni della legge regionale n. 23 del 2004, alla luce del loro carattere meramente procedimentale, non comportano nuovi oneri finanziari a carico della Regione Emilia-Romagna.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 modificano alcune disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013.

Gli articoli 14 e 15 riguardano alcuni adempimenti procedurali in materia di conferenza di servizi.

L'articolo 16 riguarda i controlli da eseguire in caso di interventi soggetti a CILA, precisandosi che i termini per il loro svolgimento non sono perentori.

L'articolo 17 precisa le modalità di applicazione del procedimento semplificato di accertamento dello stato legittimo degli immobili da demolire e ricostruire.

L'articolo 18 corregge un errore materiale, dovuto ad un mancato coordinamento tra disposizioni novellate.

Gli articoli 19 e 20 riguardano alcuni adempimenti procedurali in materia di conferenza di servizi.

Le suddette modifiche delle disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013, alla luce del loro carattere meramente procedimentale, non comportano nuovi oneri finanziari a carico della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 21 corregge un mero errore materiale dell'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2017, e pertanto non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 22 è finalizzato al miglioramento della qualità delle banche dati ed al conseguente aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica per renderlo maggiormente aderente alla realtà del circolante sul territorio regionale.

Con tale intervento legislativo l'Amministrazione regionale intende bonificare il proprio archivio incrociando i dati presenti sulla banca dati di PRA e Motorizzazione, al fine della radiazione dal PRA delle posizioni incongruenti.

La procedura, nel semplificare le attività amministrative volte alla radiazione d'ufficio, non comporta oneri per il bilancio della Regione Emilia-Romagna e garantisce al contempo trasparenza e tutela delle situazioni dei soggetti coinvolti.

Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

Elenco delle disposizioni regionali abrogate

I suddetti elenchi non contengono disposizioni suscettibili di produrre maggiori oneri finanziari in capo alla Regione Emilia-Romagna.